



**Ai Centri di gestione Autonoma**

**Ai Centri di Responsabilità amministrativa e tecnica**

**Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

**Ai Referenti per la sicurezza**

**Al Direttore della Ripartizione Risorse Umane**

**Alla Direttrice dell'esecuzione del contratto  
Dott.ssa Daniela Pacoda**

**Al Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Al Medico competente**

**Al Medico autorizzato**

**e p.c. Consilia CFO srl  
Via Giacomo Peroni**

**Oggetto:** D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - Servizio di Prevenzione e Protezione nonché di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti dell'Università del Salento. Ulteriori comunicazioni.

Si fa seguito a precedente nota prot. n. 152929 del 9/9/2019 e con la presente, anche in riscontro alle richieste tempo per tempo pervenute, si intendono fornire più puntuali modalità operative per la gestione del servizio in oggetto.

### **1) Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 garantisce:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) la fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36 (es. rischi per la salute e la sicurezza, procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, normative di sicurezza, misure ed attività di protezione e prevenzione adottate).

Il servizio si esplica nei confronti di ogni lavoratore che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a), per quanto rileva, è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore è equiparato, tra gli altri: il soggetto

beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Il Servizio è garantito dal dott. Antonio Albergo nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dalla Dott.ssa Paola Visconti nella qualità di Addetto al servizio (ASPP) e dal Dott. Ivan Trono nella qualità di addetto al servizio (ASPP). I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al suddetto decreto legislativo.

Il servizio ha sede presso l'edificio Corpo F2 (ex Collegio Fiorini) e può essere contattato ai seguenti numeri telefonici: 0832/299223 9224 – 9225 e ai seguenti indirizzi mail: [servizio.prevenzione.protezione@unisalento.it](mailto:servizio.prevenzione.protezione@unisalento.it) - [antonio.albergo87@gmail.com](mailto:antonio.albergo87@gmail.com) - [paolavisconti@rocketmail.com](mailto:paolavisconti@rocketmail.com) - [ivantrono@libero.it](mailto:ivantrono@libero.it). I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono presenti all'interno dell'Università dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il Servizio è supervisionato dalla Direttrice dell'esecuzione del contratto Dott.ssa Daniela Pacoda (tel. 0832/298972 – mail: [daniela.pacoda@unisalento.it](mailto:daniela.pacoda@unisalento.it)) e dal Dott. Alberto Chezzi (tel. 0832/297486 – [alberto.chezzi@unisalento.it](mailto:alberto.chezzi@unisalento.it)), che presta altresì supporto a tutte le attività di competenza del Servizio.

Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla Dott.ssa Maria Laura Ricchiuti in servizio presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale (tel. 0832/293630 – mail: [marialaura.ricchiuti@unisalento.it](mailto:marialaura.ricchiuti@unisalento.it)).

**Le richieste riguardanti aspetti connessi al servizio di prevenzione e protezione come sopra definito dovranno essere avanzate per mail o telefonicamente esclusivamente ai recapiti sopra indicati avendo cura di inserire in copia conoscenza la Dott.ssa Daniela Pacoda e/o il Dott. Alberto Chezzi.**

**a) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) non è stata ricompresa tra gli obblighi contrattuali di cui all'ordinativo principale di fornitura n. 5068831 emesso in adesione alla Convenzione Consip per la gestione integrata sicurezza ed. 4 – lotto 8.

Pertanto la redazione del DUVRI dovrà essere richiesta **alla Dott.ssa Daniela Pacoda** ovvero al Dott. Alberto Chezzi, che provvederanno al rilascio.

Tuttavia il RSPP presta la propria professionalità e collaborazione nel supervisionare tale attività.

**2) Servizio di Sorveglianza sanitaria**

Il servizio di sorveglianza sanitaria è definito come l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione agli ambienti di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 2, c. 1, lett. m). Ai sensi dell'art. 41, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o, per le sole visite svolte in fase preassuntiva, a scelta del datore di lavoro, dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è adibito al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;  
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche possono comprendere esami clinici e biologici e/o indagini diagnostiche **ritenuti necessari dal medico competente in relazione al rischio specifico cui è esposto l'interessato.**

Nel servizio di tutela della salute è, altresì, ricompresa la sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 230/95.

La sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. n. 81/2008 è garantita dal Dott. Pierpaolo Perrone – Medico Competente, l'attività di radioprotezione medica di cui al D.Lgs. n. 230/95 è garantita dal Dott. Eligio Pagliari – Medico Autorizzato.

Per quanto concerne le analisi ematochimiche e le eventuali visite oculistiche, i Medici si avvarranno del Laboratorio Pignatelli sito in Lecce alla Via Martiri d'Otranto n. 2 e facente parte del gruppo LIFE BRAIN srl indicato da Consilia CFO quale laboratorio di analisi nell'ambito della Convenzione Consip per la gestione integrata sicurezza ed. 4 – lotto 8.

**Il dott. Pierpaolo Perrone presta la propria attività professionale in Brindisi alla Via Bruno Buozzi n. 3 e, per l'Università del Salento, in Lecce alla Via Cicolella n. 3 (IV piano) il primo e il terzo lunedì di ogni mese, fermo restando che lo Studio Medico valuterà altre date in concomitanza di esigenze urgenti che dovessero essergli rappresentate.**

Il Dott. Eligio Pagliari presta la propria attività professionale in loco in occasione delle programmate visite di competenza.

**Il Laboratorio Pignatelli riceve dalle ore 7.30 alle ore 10.30 dal lunedì al sabato.**

Si illustrano di seguito le modalità operative per l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria differenziate per tipologia di "personale" di volta in volta interessata:

**a) Personale tecnico amministrativo (PTA) - personale docente e ricercatore**

La richiesta di sorveglianza sanitaria a favore del personale, corredata della relativa scheda di rischio individuale, deve essere trasmessa dal Responsabile della Struttura di appartenenza all'Ufficio Personale tecnico amministrativo a mezzo Titulus.

La scheda di rischio va inviata solo con la prima richiesta e, successivamente, solo nel caso di differente esposizione al rischio (es. cambio mansione).

L'Ufficio PTA inoltra al Medico Competente e, per conoscenza, al Responsabile della Struttura richiedente, la richiesta di sorveglianza sanitaria con l'indicazione delle date utili in cui effettuare le visite; lo Studio medico comunicherà al Responsabile o al Referente per la sicurezza della Struttura richiedente la necessità o meno di effettuare esami emato-chimici e/o visita oculistica. Sarà cura dello Studio medico anche trasmettere, nel più breve tempo possibile, al Laboratorio Pignatelli il protocollo di analisi che dovranno essere eseguite e quest'ultimo invierà l'esito degli esami direttamente al Medico Competente.

Resta onere delle Strutture richiedenti dare al personale interessato la necessaria comunicazione scritta delle modalità di svolgimento della sorveglianza.

Qualora il dipendente non possa recarsi nel primo giorno utile, la visita è da intendersi rinviata al giorno successivo indicato.

In casi particolari (es. numerosità dei lavoratori) le visite potranno essere effettuate presso le strutture dell'Università all'uopo adibite presso il Collegio Fiorini (Corpo F2) o il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (pal. B – piano terra). Tale diversa modalità dovrà essere concordata con lo Studio del Medico Competente.

Al termine della schedulazione di tutto il personale dell'Università del Salento le convocazioni periodiche saranno gestite in autonomia dal Medico competente nei casi e secondo i termini previsti dalla normativa.

**b) Personale non strutturato e assimilato (dottorandi, assegnisti, laureandi, studenti di master, borsisti)**

La richiesta di sorveglianza sanitaria a favore del personale non strutturato e assimilato, corredata dalla scheda di rischio individuale, deve essere trasmessa dal Responsabile o dal Referente per la sicurezza della Struttura direttamente al Medico Competente e, in copia conoscenza, alla Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico Amministrativo. La nota dovrà riportare l'indicazione della data prestabilita per le visite. Lo Studio medico fornirà il riscontro con le medesime modalità indicate alla lett. a).

Trattandosi in questo caso di lavoratori equiparati, per i quali è prevista in termini più o meno brevi la cessazione dell'attività lavorativa, resta in capo al Responsabile della struttura o al Referente per la sicurezza il compito di richiedere la sorveglianza, dopo la prima visita, secondo la periodicità indicata dal Medico Competente nel certificato d'idoneità.

Resta, in ogni caso, onere della Struttura richiedente dare la necessaria comunicazione al dipendente da sottoporre a sorveglianza delle modalità di svolgimento della **stessa**.

**c) Disciplina riguardante la flessibilità del congedo di maternità**

L'articolo 16 del D.lgs n. 151/2001 dispone, tra l'altro, che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20.

*(art. 20, c.1 - Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro).*

In alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 20, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 16, c. 1.1, alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e **il medico competente** ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".

Le richieste di visita medica al fine di valutare la possibilità di poter lavorare fino all'ottavo mese o fino al nono mese dovranno essere inviate, secondo le diverse modalità previste nei punti a) e b), entro e non oltre la fine del settimo mese.

**d)** La comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dovrà essere consegnata in un esemplare direttamente al lavoratore al termine della visita e nel secondo esemplare al datore di lavoro individuato nell'Ufficio personale tecnico-amministrativo per i soggetti di cui alla lettera a) e al Responsabile di Struttura/Referente per la Sicurezza per i soggetti di cui alla lettera b).

**e)** Sarà cura del Medico competente trasmettere all'Ufficio PTA l'elenco mensile delle visite effettuate nei confronti dei soggetti di cui al punto a) e di quelli di cui al punto b) ai fini della liquidazione delle spettanze dovute.

**3) Presidi medici: corretta gestione delle cassette di primo soccorso**

Fermo restando quanto indicato nella circolare prot. n. 100312 del 30/10/2018 relativamente alle indicazioni fornite per i presidi sanitari per il primo soccorso ai sensi del D.M. 15/7/2003, n. 388, ad integrazione si trasmette informativa relativa alla corretta gestione delle cassette di primo soccorso elaborata dal Servizio di Prevenzione e Protezione con richiesta di diffusione agli addetti al servizio di primo soccorso presenti nelle rispettive Strutture.

Il Rettore  
(Prof. Fabio Pollice)